

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00137/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2022, proposto da

Giuliana Carmela Parisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff VII Ambito Territoriale di Catania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a.;

-del decreto dirigenziale 21.10.2021 con il quale sono state pubblicate le

graduatorie GPS ed elenchi aggiuntivi della provincia di Cuneo per l'anno scolastico 2021/2022 nella include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso ADSS;

-del provvedimento dell'Istituto IS Mario Rapisardidi Paternò, prot n. 0009215/2021 oggetto di espresso richiamo nel decreto dirigenziale con il quale la USP di Catania ha disposto il rigetto della domanda della ricorrente di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle GPS della provincia per l'anno scolastico 2021/2022 nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente relativamente alle classi di concorso su materia e ADSS datato 9.11.2021;

nei limiti dell'interesse del D.M. 51 del 3 maro 2021 del Ministero dell'Istruzione recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione 10 luglio 2020, n.60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola secondaria per l'attribuzione dei contratti di supplenza pubblicato sul sito del ministero dell'Istruzione in estate 2021 nella parte in cui all'art 1 co 1 prevede che "la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all' insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente".

-dell'Ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M: 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'at.4 co.6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 ed di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo" in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente

-ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot. N.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

- della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla

ricorrente e Istituto Superiore IS Rapisardi-Paternò-CTIS01200Q

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Uff VI Ambito Territoriale di Catania e di Uff Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel merito, sia pure ad un sommario esame, il D.M. 51 del 3 marzo 2021 e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento.

Ritenuto altresì di rinviare al merito la questione sulla giurisdizione relativa alla domanda di risoluzione del contratto di docenza.

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico provinciale competente, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:
- c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
 - d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende la cancellazione dagli elenchi aggiunti delle GPS;

- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa l'udienza pubblica del 25 ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO